

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA" E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.6 DI SANLURI
PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE DIDATTICO NELL'AMBITO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
FARMACIA OSPEDALIERA
DELLA FACOLTA' DI
FARMACIA E MEDICINA**

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956, a quanto segue Autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.04.1996, in prosieguo denominata "Università" e l'amministrazione che gestisce l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri in persona del Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27/03/1955 per la carica domiciliato in Via Ungaretti, 9 – 09025 Sanluri

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1- Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri per l'impiego del potenziale didattico scientifico, e le strutture dell'Azienda Sanitaria di Sanluri, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di seguito indicata come Università, anche in riferimento alla legge 833/78 ed al d. l.vo n. 502/92, nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n° 382 dell'11-7-80 e D.P.R. n° 162 del 10-3-82) si avvale delle strutture dell'Azienda denominata "Università" nonché del personale laureato della stessa, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della Facoltà di Medicina e Chirurgia

ART. 2- Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente art. 1:

- a) l'Università fa svolgere parte delle attività didattiche, teoriche e pratiche della Scuola di Specializzazione suddetta presso il complesso Ospedaliero, le cui strutture concordemente vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione teorico-pratica agli specializzandi;
- b) in particolare il personale laureato dell'Amministrazione afferente al Presidio Ospedaliero, individuato secondo quanto indicato al successivo art. 3, nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, espleta a titolo gratuito, a tempo determinato, le funzioni di docente per lo svolgimento di:
 - 1) corsi di insegnamento integrativi;
 - 2) gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
 - 3) forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche (il tutto ai sensi del combinato disposto degli art. 25, penultimo comma e art. 27 del D.P.R. 382/1980).

ART. 3- L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale dell'Azienda sanitaria c/o il P.O. avverrà con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Commissario dell'Amministrazione della ASL e nulla osta dell'Amministrazione ospedaliera medesima.

ART. 4- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel formulare le suddette modalità dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Azienda Sanitaria, siano coordinate con le attività specifiche di questa. Al fine di meglio strutturare tale coordinamento, che resta di competenza dell'Amministrazione della struttura sanitaria, il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera d'intesa con la Commissione di cui al successivo art. 8.

ART. 5 - La formazione dello specializzando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n° 382 dell'11-7-80 e D.P.R. n° 162 del 10-3-82 e successive modifiche e integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture afferenti alla Farmacia Ospedaliera nelle quali si effettua la formazione stessa. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nelle discipline di interesse al percorso didattico della Scuola di Specializzazione.

ART.6 – In base a quanto stabilito dall'art. 2, ultimo comma D.P.R. n° 162 del 10-3-1982, l'Amministrazione sanitaria farà pervenire all'Università, in tempo utile prima dell'inizio di ciascun anno accademico, eventuale richiesta di numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, da riservarsi a personale ad esso appartenente.

ART. 7 – Le Parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. Tra il personale assicurato dell'Università si intendono inclusi anche gli specializzandi dell'Amministrazione sanitaria che frequentino i Dipartimenti ed Istituti Universitari che concorrono al funzionamento della Scuola convenzionata.

ART. 8 - Il datore di lavoro si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

ART. 9 - Una apposita Commissione vigila sulla corretta applicazione della presente Convenzione e sul suo regolare svolgimento, conduce le opportune e necessarie verifiche, nonché propone agli Organi deliberanti dei rispettivi Enti, gli aggiornamenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della Convenzione stessa può suggerire. Tale Commissione, che è composta di sette membri, di cui tre nominati dal Commissario Straordinario dell'Amministrazione Sanitaria tra le proprie figure apicali e tre nominati dall'Università (tra cui il Direttore della Scuola convenzionata o tra i Direttori delle Scuole convenzionate) ed è presieduta dal Preside di Facoltà o da un suo delegato – Direttore della Scuola convenzionata - ovvero scelto tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione convenzionate, stabilisce il numero degli specializzandi che potranno usufruire dell'attività didattica, teorica e pratica svolgentesi presso le strutture ospedaliere, nonché i relativi periodi di frequenza obbligatoria presso le stesse. La Commissione redige, almeno una volta all'anno, una apposita relazione da presentarsi all'Università ed all'Amministrazione ospedaliera. Ai componenti la Commissione predetta, per l'opera da essi svolta, non sarà riconosciuto diritto ad alcun compenso. La Commissione, su richiesta dei suddetti Enti, esprime parere anche sulle eventuali controversie insorte tra le parti.

ART. 10 – Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Università e l’Azienda. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

ART. 11 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 12 – Il presente atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Data,

IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

Il Legale Rappresentante dell’Azienda